



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 19 "DI PIATEDA" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

ORDINANZA N. 10

IL DIRIGENTE

PREMESSO che sulla strada provinciale in oggetto, si rende necessario eseguire un intervento di ispezione straordinaria ed installazione della strumentazione per il monitoraggio del ponte sul fiume Adda, nei pressi del km 0+050, nel territorio del comune di Montagna in Valtellina. L'intervento è stato disposto dalla scrivente Provincia ed affidato, con determinazione n. 1780 del 30 dicembre 2025, alla società Meroni Ingegneria Integrata S.r.l. (P. IVA 04080830138), con sede in via IV Novembre, 91 a Barzanò (LC);

VISTA l'istanza della società Meroni Ingegneria Integrata S.r.l., pervenuta in data 13 gennaio 2026 e registrata al protocollo n. 854, con cui è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato, per l'esecuzione del sopracitato intervento;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione del sopracitato intervento, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 19 "di Piateda", in corrispondenza del ponte sul fiume Adda, al km 0+050, in comune di Montagna in Valtellina, **dalle ore 8.30 alle ore 19.00 del giorno 20 gennaio 2026.**

È consentito, alla società esecutrice sospendere per brevi periodi la circolazione per l'effettuazione di lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area oggetto della presente ordinanza, il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice ed il personale del servizio Viabilità e Idrogeologico osserveranno le seguenti prescrizioni:

- presegnalare e segnalare la presenza della limitazione nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione e confinamento necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;

- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi, coadiuvata dal personale del servizio Viabilità e Idrogeologico:

- Meroni Ingegneria Integrata S.r.l. - cell. n. 328 2944170

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della Provincia di Sondrio.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Meroni Ingegneria Integrata S.r.l. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Meroni Ingegneria Integrata S.r.l. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 16/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)